

Bruxelles, 29 luglio 2025
(OR. en)

7550/1/25
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0071(COD)**

**AGRI 123
AGRIORG 33
AGRIFIN 28
AGRILEG 48
CODEC 350**

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2025) 137 final/2
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 137 final/2.

All.: COM(2025) 137 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2025
COM(2025) 137 final/2

2025/0071 (COD)

ADDENDUM

This document replaces COM(2025)137 final of 28/03/2025

Addition of cross-reference to linked SWD(2025)237 final

Concerns all language versions.

The text should read as follows:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014
per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore
dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati**

{SWD(2025) 237 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Sebbene l'Unione rimanga il leader mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, i cambiamenti sociali e demografici incidono sulla quantità, sulla qualità e sui tipi di vino consumati. Il consumo di vino nell'Unione è costantemente diminuito ed è al minimo storico degli ultimi trent'anni; nel contempo i mercati tradizionali di esportazione dei vini dell'Unione risentono della combinazione della riduzione dei consumi unita a fattori geopolitici, con un conseguente aumento dell'incertezza nei modelli di esportazione.

Data la vulnerabilità del settore vitivinicolo ai cambiamenti climatici, la produzione sta diventando imprevedibile. A causa del conseguente eccesso di offerta che esercita pressione sui prezzi, i viticoltori dispongono di un reddito inferiore da investire nell'attività e di scarse riserve finanziarie cui attingere se uno dei gravi eventi meteorologici, più frequenti e spesso localizzati, colpisce la loro regione.

Il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola è stato istituito per discutere di tali sfide e individuare possibili opportunità per il settore vitivinicolo dell'Unione. Era composto da direttori generali dei ministeri dell'Agricoltura degli Stati membri dell'Unione e, durante la prima riunione, anche i rappresentanti delle principali organizzazioni di portatori di interessi sono stati invitati a presentare la loro analisi della situazione. Le discussioni si sono incentrate su come migliorare il sostegno al settore alla luce delle sfide strutturali attuali, gestendo il potenziale produttivo, rafforzando la competitività ed esplorando nuove opportunità di mercato. Nel dicembre 2024, dopo quattro riunioni, il gruppo ad alto livello ha approvato un documento contenente raccomandazioni politiche¹. Le raccomandazioni sono state accolte generalmente con favore dai portatori di interessi e dai deputati al Parlamento europeo nella riunione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COMAGRI) del 13 gennaio 2025.

Data la reazione positiva alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello, si prevede ora che le raccomandazioni più urgenti e settoriali saranno tradotte quanto prima in proposte legislative per aiutare il settore vitivinicolo a far fronte alle gravi difficoltà e a diventare più competitivo. Se la Commissione non agirà rapidamente, la situazione peggiorerà ulteriormente, con conseguenze irreversibili per molte zone rurali in termini di vigneti abbandonati e perdita di opportunità di crescita e di occupazione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli stabilisce disposizioni per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, che saranno modificate dalla proposta in linea con le raccomandazioni sulla gestione del potenziale produttivo formulate dal gruppo ad alto livello, rendendo più facile per gli Stati membri affrontare o prevenire il rischio di surplus di capacità di produzione in determinate zone e segmenti di mercato. La proposta di regolamento modifica inoltre le norme vigenti in materia di etichettatura per facilitare la produzione di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico più basso e per consentire nuovi modi di informare i consumatori in merito alle caratteristiche del vino acquistato.

¹ https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/f9ee9420-2b95-4788-8dc2-faa3cfb8171a_en?filename=policy-recommendations-wine-sector-hlg_en.pdf.

Anche il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è modificato per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative ai vini con un tenore alcolico più basso al fine di consentire la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati a base di tali vini. Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, sono inoltre modificate le norme in materia di etichettatura, in linea con quelle per i prodotti vitivinicoli.

La proposta modifica il regolamento (UE) 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici per dare agli Stati membri la possibilità di combinare la ristrutturazione efficiente dei vigneti con la necessità di evitare un aumento della produzione, come raccomandato dal gruppo ad alto livello. Inoltre i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette potranno beneficiare di un sostegno per lo sviluppo del turismo vitivinicolo nella propria regione; sarà prorogata la durata massima del sostegno alle azioni e attività di promozione e comunicazione condotte nei paesi terzi. Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, alcuni investimenti effettuati dalle organizzazioni di produttori beneficeranno dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione. Per sostenere i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, agli Stati membri è data la possibilità di aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione che può essere erogato per gli investimenti che perseguono tale obiettivo.

Le misure strategiche proposte dovrebbero essere attuate nell'ambito di un quadro strategico nazionale coerente per massimizzarne l'efficacia. Gli Stati membri devono valutarne l'impatto per garantire l'efficienza, l'efficacia in termini di costi e i benefici a lungo termine. Tra le priorità fondamentali figurano la prevenzione degli squilibri del mercato, la salvaguardia dei paesaggi, il sostegno all'occupazione rurale e il rafforzamento della competitività dei viticoltori e dei produttori di vino.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Agevolando la produzione di prodotti vitivinicoli e di prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, la proposta offre ai consumatori l'opportunità di ridurre l'assunzione di alcol, pur continuando ad apprezzare il vino. Consentire ai gruppi produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette di accedere al sostegno per lo sviluppo del turismo vitivinicolo nella loro regione è in linea con l'obiettivo di creare opportunità di occupazione e crescita nelle zone rurali.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni da modificare per attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sono stabilite in regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio; gli Stati membri non possono pertanto attuare tali raccomandazioni se la normativa dell'Unione non è modificata di conseguenza. In linea con il principio di sussidiarietà, diverse disposizioni della proposta offrono alle autorità nazionali un margine di manovra più ampio per gestire il potenziale produttivo in modo più adeguato alla situazione specifica delle regioni produttrici di vino.

- **Proporzionalità**

Le scelte strategiche della proposta si fondano sulle raccomandazioni del gruppo ad alto livello, che rappresentano un compromesso approvato all'unanimità raggiunto dopo quattro cicli di discussioni sulle diverse opzioni strategiche, e sono sostenute da tutti gli Stati membri. Le discussioni del gruppo ad alto livello si sono basate su un'analisi approfondita condotta da esperti dell'Osservatorio del mercato vitivinicolo². Gli esperti hanno dedicato tre sessioni speciali, dal dicembre 2023 al secondo trimestre del 2024, a valutare lo stato del mercato vitivinicolo, esplorare diverse opzioni strategiche per rispondere alle sfide attuali e aiutare il settore a cogliere le potenziali opportunità future. La proposta si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi già perseguiti dalle norme vigenti modificate.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Le norme da modificare per attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sono stabilite in tre regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto anche lo strumento scelto deve essere un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza di adottare l'iniziativa, non si prevedono né inviti a presentare contributi né consultazioni pubbliche.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sono state il risultato di una discussione e di un'analisi ampie e approfondite, iniziate già prima della sua istituzione, dapprima con gli esperti del settore vitivinicolo nell'ambito dell'Osservatorio del mercato e con i portatori di interessi e poi nel quadro del gruppo ad alto livello con i direttori generali dei ministeri dell'Agricoltura di tutti gli Stati membri. Anche i principali portatori di interessi sono stati invitati a una delle riunioni del gruppo ad alto livello per presentare le loro opinioni. La proposta legislativa si basa sulle raccomandazioni del gruppo ad alto livello che sono state approvate all'unanimità dagli Stati membri e sono sostenute dai portatori di interessi e accolte con favore dalla COMAGRI.

- **Valutazione d'impatto**

Data l'urgenza di adottare l'iniziativa, non sarà effettuata alcuna valutazione d'impatto. I costi e i benefici dell'iniziativa saranno valutati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione da pubblicare entro tre mesi dall'adozione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta si prefigge di ridurre al minimo i costi di adeguamento alla normativa per le PMI in aggiunta alla possibilità già esistente di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in formato elettronico, semplificando gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Attualmente l'identificazione, sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta, del

² https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/83588b14-0c75-43a4-b8ab-c5718bee6b01_en?filename=future-prospects-of-the-eu-wine-sector-june-2024.pdf.

collegamento (ad esempio un codice QR) al mezzo elettronico in cui figurano l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale mediante singoli termini (ad esempio "ingredienti" e/o "dichiarazione nutrizionale") è gravosa per i produttori vitivinicoli e le norme per l'identificazione differiscono da uno Stato membro all'altro. Con la proposta di regolamento in oggetto alla Commissione è conferito il potere di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, norme per un approccio comune a tale identificazione, che ridurrà i costi e gli oneri amministrativi, in particolare per i piccoli produttori, che potranno vendere i propri vini in paesi diversi con la stessa etichetta. Anche le denominazioni di vendita dei vini a tenore alcolico ridotto sono armonizzate in tutta l'Unione e saranno rese più chiare utilizzando termini più familiari ai consumatori.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza quantificabile sul bilancio. Le modifiche dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi nell'ambito del piano strategico sono apportate nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Alla luce della crisi che il settore vitivinicolo dell'Unione si trova attualmente ad affrontare, è opportuno che la misura entri in vigore quanto prima, ad eccezione delle nuove norme in materia di etichettatura, che dovranno essere applicate successivamente per dare ai produttori il tempo di adeguarsi e consentire la vendita di prodotti etichettati conformemente alle norme precedentemente applicabili fino all'esaurimento delle scorte.

L'Osservatorio del mercato vitivinicolo monitora costantemente l'offerta e la domanda di diversi tipi di vino sul mercato dell'Unione e fornirà informazioni sull'andamento del segmento di mercato dei vini a basso tenore alcolico, di cui la proposta di regolamento mira a sostenere lo sviluppo. Gli effetti delle modifiche al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli saranno monitorati nel quadro delle comunicazioni annuali obbligatorie sull'attuazione del sistema presentate dagli Stati membri.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In caso di estirpazione di un vigneto, il viticoltore può chiedere un'autorizzazione per il reimpianto valida per tre anni (sei anni se il reimpianto avviene sulla stessa particella). Il gruppo ad alto livello ha raccomandato di portare la validità a otto anni per tutte le autorizzazioni per il reimpianto, al fine di concedere ai viticoltori, in questa situazione incerta, più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti.

Inoltre, per alleviare la pressione sui viticoltori, è opportuno abolire le sanzioni amministrative applicate quando un'autorizzazione per il reimpianto non è utilizzata nel corso del periodo di validità. Di contro il gruppo ad alto livello ha accettato di mantenere la

sanzione amministrativa applicata qualora le autorizzazioni per nuovi impianti rimanessero inutilizzate per scoraggiare le domande speculative da parte dei viticoltori che non hanno intenzione di piantare vigneti. Tuttavia, in considerazione dell'attuale calo della domanda di vino, ai viticoltori in possesso di autorizzazioni ancora valide e inutilizzate per nuovi impianti concesse anteriormente al 1° gennaio 2025 dovrebbe essere consentito di rinunciare a tali autorizzazioni, entro una certa data, senza incorrere in sanzioni amministrative, al fine di eliminare l'incentivo a piantare vigneti nel caso in cui non vi sia domanda per il vino che sarebbe prodotto.

Gli Stati membri hanno già possibilità di fissare limiti regionali per le autorizzazioni per i nuovi impianti per le zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per le zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per le zone che non hanno un'indicazione geografica. Essi dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche con eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo delle regioni laddove l'offerta superi già ampiamente la domanda.

Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di fissare limiti regionali per zone specifiche al fine di evitare una crescita eccessiva del potenziale produttivo, allo Stato membro dovrebbe essere consentito anche di chiedere che le autorizzazioni concesse per la zona interessata dal limite siano utilizzate in tale zona, in quanto altrimenti vi è il rischio che i nuovi arrivati siano completamente esclusi, il che scoraggerebbe i nuovi e i giovani agricoltori.

Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti. L'autorizzazione per il reimpianto può essere utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Dato che le aziende possono disporre di vigneti in regioni diverse, è opportuno che gli Stati membri possano evitare la riallocazione dei vigneti da una regione all'altra quando il mantenimento della viticoltura nella regione geografica iniziale è importante per motivi socioeconomici o ambientali, ad esempio per preservare i vigneti su pendii e terrazze o per salvaguardare il paesaggio ed evitare l'erosione del suolo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di stabilire condizioni speciali per le autorizzazioni per il reimpianto al fine di incoraggiare l'uso di varietà e di metodi di produzione che non aumentano le rese medie.

In un contesto di calo dei consumi, il monitoraggio del potenziale produttivo complessivo è molto importante per il futuro equilibrio del mercato. L'applicazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti persegue questo obiettivo e dovrebbe essere attuata tutti gli Stati membri produttori di vino una volta raggiunta una determinata superficie viticola.

Negli ultimi anni la domanda dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto è in costante evoluzione. Per tali prodotti, i consumatori hanno familiarità con termini quali "zero alcol", "analcolico" e "a basso contenuto alcolico", che tuttavia sono regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. Di fatto, in assenza di norme specifiche dell'Unione relative alle indicazioni nutrizionali in merito al basso tenore alcolico o alla riduzione o all'assenza di alcol o di calorie nelle bevande che normalmente contengono alcol, possono applicarsi le norme nazionali pertinenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento sulle indicazioni). È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini e definire il tenore alcolico corrispondente a ciascuno di essi in tutta l'UE. Ciò dovrebbe riflettersi anche nelle norme sull'etichettatura dei prodotti vitivinicoli al fine di

informare meglio il consumatore sulle caratteristiche e sui metodi di produzione dei prodotti vitivinicoli a tenore alcolico ridotto, consentendo al settore vitivinicolo dell'Unione di beneficiare dell'evoluzione della domanda dei consumatori, pur mantenendo elevati standard di qualità di produzione.

La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore, ma esistono limitazioni tecnologiche per la loro elaborazione dovute alle attuali norme di produzione in materia di dealcolizzazione. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione. Il processo di dealcolizzazione elimina il CO₂ dai vini spumanti. È pertanto opportuno consentire la produzione di vini spumanti e vini spumanti gassificati a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO₂, a condizione che siano etichettati in modo da non indurre in errore il consumatore.

La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in formato elettronico si è dimostrata un mezzo efficace per gli operatori e ha consentito loro di presentare informazioni ai consumatori, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del collegamento al mezzo elettronico sull'etichetta fisica e le conseguenti soluzioni divergenti applicate dagli Stati membri hanno causato la frammentazione del mercato unico, con ripercussioni sulla corretta commercializzazione dei vini in tutta l'Unione. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, norme per l'identificazione del mezzo elettronico per fornire informazioni ai consumatori, in particolare attraverso un sistema che non si basi sulla lingua, per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, e di garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori. Il progetto di regolamento conferisce alla Commissione anche il potere di adeguare le norme in materia di etichettatura elettronica alle nuove esigenze derivanti dai progressi rapidi e costanti della digitalizzazione e dalla crescente quantità di informazioni cui dovrebbero avere accesso i consumatori.

Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei viticoltori nella filiera alimentare e nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative della circoscrizione economica interessata.

In caso di squilibri del mercato, gli Stati membri sono attualmente autorizzati a effettuare pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli per la distillazione volontaria o obbligatoria di vino. La proposta intende autorizzare i pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi come strumenti supplementari di gestione dell'offerta, data l'efficacia in termini di costi per eliminare dal mercato le eccedenze di vino prima della produzione. Sono fissati limiti all'importo complessivo dei pagamenti nazionali autorizzati in uno Stato membro per la distillazione e la vendemmia verde in un

determinato anno, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura e i costi più elevati, il limite per i pagamenti nazionali sarà fissato caso per caso sulla base delle condizioni di mercato specifiche dello Stato membro e delle regioni vinicole in cui sarà attuata.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono un altro sbocco importante per i prodotti vitivinicoli. La normativa attuale non consente tuttavia di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il tenore alcolico minimo stabilito per ciascuna categoria di prodotti. In considerazione della crescente domanda da parte dei consumatori di bevande alcoliche innovative con un titolo alcolometrico volumico effettivo più basso, è opportuno consentire di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati da vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati. Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, è opportuno stabilire norme per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, in modo che tali prodotti possano utilizzare gli stessi termini descrittivi dei prodotti vitivinicoli con il corrispondente titolo alcolometrico. Per migliorare la chiarezza delle informazioni destinate ai consumatori, le disposizioni sull'etichettatura relativamente alla dichiarazione nutrizionale e all'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati in formato elettronico dovrebbero essere allineate a quelle applicate ai prodotti vitivinicoli.

Al fine di soddisfare la nuova domanda dei consumatori e di rispondere alla necessità di innovare i prodotti, è opportuno modificare le norme relative alla categoria di prodotti vitivinicoli aromatizzati "Glühwein" per consentire l'uso del vino rosato. Allo stesso tempo si stabiliscono disposizioni per vietare l'uso del termine "rosato" nella presentazione e nell'etichettatura di un "Glühwein" prodotto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato. È introdotta una deroga in materia di etichettatura per consentire alle bevande alcoliche prodotte con gli stessi requisiti stabiliti per il "Glühwein", ma utilizzando come ingrediente principale il vino di frutta anziché i prodotti vitivinicoli, di utilizzare la denominazione di vendita "Glühwein" nella presentazione ed etichettatura per soddisfare la domanda dei consumatori di tali prodotti.

Nel quadro dei piani strategici della PAC è possibile fornire un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti. Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta, gli Stati membri saranno autorizzati a stabilire le condizioni per i tipi di interventi relativi alla ristrutturazione e alla riconversione, al fine di evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti oggetto di tale tipo di interventi.

Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette possono ora essere beneficiarie del tipo di interventi per la promozione del turismo vitivinicolo nelle regioni di produzione.

I portatori di interessi e gli Stati membri hanno ripetutamente affermato che l'attuale durata massima di tre anni per il sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato è troppo breve per conseguire tale obiettivo. La durata massima è pertanto estesa da tre a cinque anni.

Per incentivare ulteriormente la cooperazione nel settore vitivinicolo, alcuni investimenti effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute beneficeranno della stessa aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione già prevista per le microimprese e le piccole e medie imprese.

Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, gli Stati membri possono scegliere di aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione che può essere erogato per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.

Al fine di chiarire le condizioni applicabili all'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti nell'innovazione, si afferma esplicitamente che tale aiuto non deve essere concesso a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Sebbene l'Unione rimanga il leader mondiale per produzione, consumo e valore delle esportazioni di vino, i cambiamenti sociali e demografici incidono sulla quantità, sulla qualità e sui tipi di vino consumati. Il consumo di vino nell'Unione è al minimo storico degli ultimi trent'anni; nel contempo i mercati tradizionali di esportazione dei vini dell'Unione risentono della combinazione di tendenze di consumo in calo e di fattori geopolitici, con un conseguente aumento dell'incertezza nei modelli di esportazione. Data la vulnerabilità del settore vitivinicolo ai cambiamenti climatici, la produzione sta diventando imprevedibile. A causa del conseguente eccesso di offerta che porta a una diminuzione dei prezzi, i viticoltori dispongono di un reddito inferiore da investire nell'attività e di scarse riserve finanziarie cui attingere se uno dei gravi eventi meteorologici, più frequenti e spesso localizzati, colpisce la loro regione.
- (2) Il gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola è stato istituito per discutere di tali sfide e individuare possibili opportunità per il settore vitivinicolo dell'Unione. Esso ha riflettuto su come migliorare il sostegno al settore per affrontare le sfide strutturali attuali, gestendo il potenziale produttivo, rafforzando la competitività ed esplorando nuove opportunità di mercato. Dopo quattro riunioni, il gruppo ad alto livello ha approvato un documento contenente raccomandazioni strategiche⁵.
- (3) Al fine di apportare il miglior sostegno possibile ai produttori vitivinicoli che si trovano a far fronte alle sfide sopra citate, è opportuno tenere conto delle

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

⁵ https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/f9ee9420-2b95-4788-8dc2-faa3cfb8171a_en?filename=policy-recommendations-wine-sector-hlg_en.pdf.

raccomandazioni più urgenti del gruppo ad alto livello nel quadro giuridico applicabile ai prodotti vitivinicoli, compresi quelli aromatizzati.

- (4) In considerazione dell'attuale calo della domanda di vino, ai viticoltori in possesso di autorizzazioni inutilizzate per nuovi impianti e di autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto concesse anteriormente al 1° gennaio 2025 dovrebbero essere consentito rinunciare a tali autorizzazioni senza incorrere in sanzioni amministrative, al fine di eliminare l'incentivo per i titolari di autorizzazioni all'impianto a piantare vigneti nel caso in cui non vi sia domanda per il vino che sarebbe prodotto. Per le nuove autorizzazioni all'impianto concesse dopo tale data, la sanzione amministrativa dovrebbe continuare ad applicarsi in caso di mancato utilizzo di tali autorizzazioni per scoraggiare le domande speculative da parte dei viticoltori che non hanno intenzione di piantare vigneti.
- (5) Per quanto riguarda la gestione del potenziale produttivo, è opportuno prevedere un periodo di validità delle autorizzazioni per il reimpianto più lungo per concedere ai produttori più tempo per valutare la possibilità di piantare varietà più adatte alla domanda del mercato o all'evoluzione delle condizioni climatiche o per utilizzare nuove tecniche di gestione dei vigneti. Inoltre, per alleviare la pressione sui viticoltori, questi non dovrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative se decidono di non utilizzare un'autorizzazione per il reimpianto.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni all'impianto a livello regionale per zone specifiche che presentano un eccesso di offerta qualora siano o siano state attuate misure nazionali o dell'Unione volte a ridurre l'offerta (come la distillazione, la vendemmia verde o l'estirpazione di vigneti) per evitare un ulteriore aumento del potenziale produttivo.
- (7) Qualora uno Stato membro decida di fissare limiti regionali per zone specifiche al fine di evitare una crescita eccessiva del potenziale produttivo, è opportuno consentire agli Stati membri di imporre che le autorizzazioni concesse per la zona oggetto del limite regionale siano utilizzate in tale zona. Al fine di tenere maggiormente conto delle recenti tendenze nel settore vitivinicolo, gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità di fissare limiti regionali per zone specifiche fino allo 0 %, per adeguare il potenziale produttivo alla domanda del mercato.
- (8) Sebbene il reimpianto di un vigneto estirpato non aumenti la superficie vitata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire norme per il reimpianto per gestire meglio la distribuzione territoriale dei vigneti, ad esempio per evitare la riallocazione dei vigneti in regioni con uno squilibrio del mercato o lontano da pendii e terrazze, in cui svolgono un ruolo importante nella conservazione del paesaggio ed evitano l'erosione del suolo. È inoltre opportuno dare agli Stati membri la possibilità di stabilire condizioni relative all'uso delle varietà e dei metodi di produzione per evitare un aumento delle rese e garantire la conservazione delle varietà di uve e dei metodi di produzione tradizionali.
- (9) Al fine di garantire un approccio proporzionato all'applicazione del sistema di autorizzazioni all'impianto, tenendo conto dei gravi rischi che l'eccesso di offerta rappresenta per il mercato, è opportuno stabilire una soglia massima di ettari di vigneti piantati al di sotto della quale gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di applicare il sistema di autorizzazioni all'impianto.
- (10) Negli ultimi anni si è registrata una domanda in costante evoluzione da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli con un tenore alcolico ridotto, attualmente prodotti

mediante dealcolizzazione utilizzando determinate tecniche consentite nell'Unione. I consumatori hanno dimestichezza con termini come "0,0 %", "analcologico" e "a contenuto alcolico ridotto", che sono ampiamente utilizzati ma regolamentati in modo diverso nei vari Stati membri. È pertanto necessario armonizzare l'uso di tali termini in tutta l'Unione. Le norme relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dovrebbero quindi essere modificate per informare meglio il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, mantenendo nel contempo l'obbligo di fornire informazioni sul metodo di produzione che si basa sulla dealcolizzazione. In questo modo il settore vitivinicolo dell'Unione beneficerebbe di questa evoluzione della domanda dei consumatori, nel rispetto dei suoi elevati standard di qualità di produzione.

- (11) La domanda elevata di vini spumanti con un tenore alcolico più basso o nullo da parte dei consumatori rappresenta un'opportunità per il settore. Tuttavia le attuali norme per la produzione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati impongono alcune limitazioni tecnologiche alla produzione di tali vini. Secondo le norme attualmente in vigore, i prodotti vitivinicoli devono aver raggiunto le caratteristiche e il titolo alcolometrico minimo della categoria corrispondente prima di essere sottoposti al processo di dealcolizzazione: pertanto i vini spumanti dealcolizzati possono essere prodotti solo a partire da vini spumanti. Tuttavia il processo di dealcolizzazione elimina completamente il CO₂ dal vino spumante iniziale. Di conseguenza, per produrre un vino spumante con un tenore alcolico più basso o nullo, è necessario reintrodurre il CO₂ nel vino parzialmente o totalmente dealcolizzato che ha perso il tenore iniziale di CO₂ attraverso un nuovo processo separato. È pertanto opportuno consentire di produrre vini spumanti e vini spumanti gassificati dealcolizzati direttamente a partire da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO₂.
- (12) La possibilità di fornire l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli in formato elettronico si è dimostrata efficace per gli operatori e per la presentazione ai consumatori di informazioni importanti, facilitando nel contempo il funzionamento del mercato interno e le esportazioni di vino, in particolare per i piccoli produttori. Tuttavia l'assenza di norme armonizzate sull'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, che fornisce l'elenco degli ingredienti e/o la dichiarazione nutrizionale sta causando pratiche divergenti da parte degli operatori e norme diverse da parte delle autorità nazionali, compromettendo la corretta commercializzazione dei vini. Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori e per garantire un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione, pur tenendo conto della necessità di rendere tali informazioni accessibili ai consumatori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta, fornendo ai consumatori l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale in modo armonizzato, anche attraverso un sistema non basato sulla lingua.
- (13) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adeguare le norme sull'etichettatura elettronica alle nuove esigenze derivanti dai progressi rapidi e costanti della digitalizzazione e di tenere conto di altre informazioni obbligatorie o pertinenti per i consumatori che possono essere presentate in formato elettronico.
- (14) Gli Stati membri hanno la possibilità di adottare norme di commercializzazione per disciplinare l'offerta nel settore vitivinicolo per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato vitivinicolo comune. Nell'attuale contesto di diminuzione

strutturale dei consumi e di situazioni ricorrenti di eccesso di offerta in alcune regioni e segmenti di mercato, è opportuno chiarire che tali norme possono includere la fissazione delle rese massime di uva e la gestione delle scorte di vino. Inoltre le organizzazioni di produttori possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la posizione dei vitivinicoltori nella filiera alimentare e nell'adeguare l'offerta alle tendenze del mercato. Pertanto gli Stati membri dovrebbero anche poter adottare norme di commercializzazione nel settore vitivinicolo tenendo conto delle proposte adottate da organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute, quando sono rappresentative delle circoscrizioni economiche interessate.

- (15) Attualmente gli Stati membri possono essere autorizzati a effettuare pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria di vino. Data l'efficacia in termini di costi di eliminare le eccedenze produttive dal mercato prima di produrre altro vino, è opportuno prevedere anche la possibilità di autorizzare gli Stati membri, in casi giustificati di crisi, a effettuare pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi. È opportuno che il presente regolamento fissi limiti all'importo complessivo dei pagamenti nazionali autorizzati in uno Stato membro per la distillazione e la vendemmia verde in un determinato anno, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Per l'estirpazione, data la natura strutturale della misura e i costi più elevati, non è opportuno fissare un importo massimo complessivo dei pagamenti nazionali. Tuttavia, nelle notifiche, gli Stati membri dovrebbero giustificare caso per caso il limite dei pagamenti nazionali sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.
- (16) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono uno sbocco naturale per i prodotti vitivinicoli. Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ non consente tuttavia di utilizzare le denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati per bevande che non raggiungono il tenore alcolico minimo stabilito nel medesimo regolamento per ciascuna categoria di prodotti. In considerazione della crescente domanda da parte dei consumatori di bevande alcoliche innovative con un titolo alcolometrico volumico effettivo più basso, è opportuno consentire di immettere sul mercato bevande ottenute da prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati elaborati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ recanti nella presentazione e nell'etichettatura denominazioni di vendita riservate ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.
- (17) Al fine di garantire che i consumatori siano correttamente informati sulla natura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con un tenore alcolico più basso, è opportuno stabilire norme in linea con quelle previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, in modo che i prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti da prodotti vitivinicoli

⁶ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj>).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati siano descritti nella presentazione e nell'etichettatura con gli stessi termini dei prodotti vitivinicoli con il corrispondente titolo alcolometrico.

- (18) Le questioni sopra evidenziate per i prodotti vitivinicoli in relazione all'identificazione del mezzo elettronico contenente la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono valide anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, norme sull'identificazione del mezzo elettronico sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Per garantire semplicità e chiarezza, tali norme dovrebbero essere identiche a quelle applicate ai prodotti vitivinicoli.
- (19) Al fine di soddisfare le nuove domande dei consumatori e di rispondere alla necessità di innovazione dei prodotti, è opportuno modificare le norme relative alla produzione e all'etichettatura della categoria di prodotti vitivinicoli aromatizzati "*Glühwein*" per consentire l'uso del vino rosato. Allo stesso tempo è opportuno vietare l'uso del termine "rosato" nella presentazione e nell'etichettatura di un *Glühwein* prodotto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato. Per gli stessi motivi è inoltre opportuno prevedere una deroga che consenta alle bevande alcoliche prodotte osservando le stesse disposizioni valide per il *Glühwein*, ma aventi come ingrediente principale vino di frutta anziché prodotti vitivinicoli, di utilizzare la denominazione di vendita *Glühwein* nella presentazione e nell'etichettatura.
- (20) Per sviluppare il turismo vitivinicolo nelle regioni vitivinicole con denominazioni protette e indicazioni geografiche protette, è opportuno consentire ai gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ di beneficiare del tipo di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (21) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità degli Stati membri di garantire una ristrutturazione efficiente dei vigneti e la necessità di evitare un aumento della produzione che potrebbe comportare un eccesso di offerta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire le condizioni per l'attuazione della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali condizioni dovrebbero mirare a evitare un aumento della resa e quindi della produzione per i vigneti soggetti a questo tipo di interventi.
- (22) Per adeguarsi alle tendenze del mercato e sfruttare opportunità di mercato efficienti, la durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione

⁸ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

realizzate nei paesi terzi in relazione al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbe essere estesa da tre a cinque anni.

- (23) Per rafforzare la cooperazione nel settore vitivinicolo, gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero beneficiare dell'aliquota massima di aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come già avviene per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁰.
- (24) Per sostenere ulteriormente i produttori nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano aumentare l'aiuto finanziario massimo dell'Unione per gli investimenti che perseguono tale obiettivo fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili.
- (25) È inoltre necessario chiarire che l'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115 non dovrebbe essere concesso a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", come nel caso dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento.
- (26) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115.
- (27) Per lasciare ai produttori il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla designazione dei prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico, è opportuno che tali nuove disposizioni inizino ad applicarsi 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere norme transitorie per consentire che i prodotti vitivinicoli etichettati prima dell'applicazione delle nuove disposizioni di continuino a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) 1308/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, concesse a norma degli articoli 64 e 68, saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa a norma degli articoli 64 e 68 nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 90 bis, paragrafo 4.

In deroga al primo comma, i produttori titolari di autorizzazioni valide a norma degli articoli 64 e 68 concesse prima del 1° gennaio 2025 non sono soggetti alla sanzione

¹⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4, a condizione che essi informino le autorità competenti prima della data di scadenza dell'autorizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 2026 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione.

Le autorizzazioni per i reimpianti concesse a norma dell'articolo 66 sono valide per otto anni dalla data di concessione. I produttori che non si sono avvalsi di un'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 66 durante il periodo di validità non sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 90 bis, paragrafo 4.";

(2) l'articolo 63 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per zone specifiche ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica;

c) limitare il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale, per zone specifiche in cui sono state attuate misure nazionali o dell'Unione in materia di distillazione del vino, vendemmia verde o estirpazione in casi giustificati di crisi.

Ai fini della lettera c), per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione. Gli Stati membri che limitano il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti a livello regionale a norma del primo comma, lettere b) o c), possono richiedere che tali autorizzazioni siano utilizzate in tali regioni.";

(b) al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono ad adeguare il potenziale produttivo alla domanda di mercato e sono giustificate in forza di una o più delle motivazioni specifiche seguenti:";

(3) all'articolo 66, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

"Uno Stato membro può inoltre subordinare la concessione delle autorizzazioni per i reimpianti di cui al paragrafo 1 a una o più delle condizioni seguenti:

a) l'autorizzazione è utilizzata nella stessa zona geografica in cui erano situati i corrispondenti vigneti estirpati, se il mantenimento della viticoltura in tale zona geografica è giustificato da motivi socioeconomici o ambientali;

b) solo le varietà e i metodi di produzione che non aumentano la resa media rispetto a quella delle viti estirpate o solo le varietà tradizionali e i metodi di produzione di una determinata regione sono utilizzati qualora la corrispondente superficie estirpata fosse situata in una regione di produzione che lo Stato membro ha considerato colpita da uno squilibrio strutturale del mercato, oppure

c) l'autorizzazione non può essere utilizzata in una regione di produzione diversa da quella in cui è situata la superficie estirpata se lo Stato membro ha classificato tale regione di produzione diversa come colpita da uno squilibrio strutturale del mercato.";

(4) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Articolo 67

Norma de minimis

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito dal presente capo non si applica negli Stati membri in cui la superficie dei vigneti non ha superato 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne di commercializzazione precedenti. Se tale condizione non è più soddisfatta in uno Stato membro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica in tale Stato membro dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui la condizione ha cessato di essere soddisfatta.";

(5) l'articolo 119, paragrafo 1, è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando è stato effettuato un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, alla totalità o a parte del prodotto, la designazione della categoria è accompagnata:

i) dal termine "analcolico" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione "0,0 %" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol,

ii) dal termine "a contenuto alcolico ridotto" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.";

(b) è aggiunta la lettera k) seguente:

"k) per i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a), seconda frase, l'espressione "ottenuto mediante dealcolizzazione".";

(6) all'articolo 122, paragrafo 1, lettera d), sono aggiunti i punti seguenti:

"v) l'identificazione del mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico") sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, anche mediante un pittogramma o un simbolo anziché utilizzare parole;

vi) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattare al futuro progresso tecnologico, ai nuovi requisiti in materia di informazioni pertinenti per i consumatori previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale, o migliorarne l'accessibilità per i consumatori.";

(7) all'articolo 167, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei prodotti vitivinicoli, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri

produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, compresa la fissazione delle rese massime e delle norme per la gestione degli stock. Gli Stati membri tengono conto delle proposte adottate dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma degli articoli 152 e 154 o dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158 quando tali organizzazioni sono considerate rappresentative del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 164, paragrafo 3, nelle circoscrizioni economiche in cui si intende applicare la normativa.";

(8) l'articolo 216 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Pagamenti nazionali per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l'estirpazione in casi giustificati di crisi";

(b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria, la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

Ai fini del presente articolo, per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclude la mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.

I pagamenti di cui al primo comma non superano i costi del prodotto, se del caso, e dell'operazione in questione, con la maggiorazione di un incentivo per effettuare tale operazione, al fine di consentire di far fronte alla crisi.

L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non supera il 20 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 per lo stesso anno.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. Nelle notifiche gli Stati membri giustificano l'adequatezza della misura, la sua durata, gli importi del sostegno e le altre modalità sulla base delle loro condizioni di mercato specifiche e di quelle delle regioni vinicole in cui la misura sarebbe attuata.

La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, in merito all'approvazione dell'importo, della durata e delle altre modalità della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali ai produttori vitivinicoli.";

(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente articolo stabilendo norme relative ai requisiti minimi per la sussistenza di una situazione di crisi e al calcolo dei pagamenti nazionali.";

- (9) nell'allegato VII, parte II, alla frase introduttiva è aggiunto il paragrafo seguente come secondo comma:
- "I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) e (7) possono essere ottenuti, rispettivamente, mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

Il regolamento (UE) n. 251/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "5. In deroga alle soglie del titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 2, lettera g), al paragrafo 3, lettera g), al paragrafo 4, lettera f), e all'allegato II, per ciascuna categoria di prodotti, i prodotti vitivinicoli aromatizzati possono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore se sono ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013.";
- (2) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "1 bis. Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le loro denominazioni di vendita sono completate dagli stessi termini stabiliti per tali prodotti vitivinicoli all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, e all'articolo 119, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle stesse condizioni.";
- (3) all'articolo 6 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:
- "4 bis. Per tenere conto delle peculiarità del settore dei vini aromatizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, al fine di integrare il presente regolamento adottando norme concernenti:
- a) l'identificazione del mezzo di trasmissione per via elettronica ("mezzo elettronico"), sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, di cui ai paragrafi 2 e 3, anche mediante un pittogramma o un simbolo anziché utilizzare parole;
 - b) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattare al futuro progresso tecnologico, ai nuovi requisiti in materia di informazioni pertinenti per i consumatori previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale, o per migliorare l'accessibilità dei consumatori.";
- (4) nell'allegato II, parte B, il punto 8 è sostituito dal seguente:
- "8) *Glühwein*
- Bevanda aromatizzata a base di vino
- ottenuta esclusivamente da vino rosso o bianco o rosato oppure una combinazione degli stessi,

- aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano oppure entrambi e
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol.

Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il *Glühwein* sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita "Glühwein" è completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura "bianco".

Nel caso in cui il *Glühwein* sia stato preparato esclusivamente con vino rosato, la denominazione di vendita "Glühwein" è completata da parole che indichino il vino rosato, come la dicitura "rosato". Il termine "rosato" non è tuttavia utilizzato se il *Glühwein* è ottenuto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato.

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la denominazione di vendita "Glühwein" può essere utilizzata nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande alcoliche prodotte conformemente alle disposizioni di cui sopra, ma che sono state ottenute da bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva. In tal caso, la denominazione di vendita "Glühwein" deve essere completata da una dicitura indicante che il *Glühwein* è stato ottenuto da un vino di frutta o da una delle diciture seguenti: "*Heidelbeer-Glühwein*", "*Apfel-Glühwein*" o "*Frucht-Glühwein*".

Articolo 3 **Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115**

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

- (1) l'articolo 58, paragrafo 1, è così modificato:
 - (a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o da gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine protette e indicazioni di origine protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143* volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

_____;

* Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).";

- (b) dopo il primo comma è inserito il secondo comma seguente:

"Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri possono stabilire nei loro piani strategici della PAC condizioni agronomiche e viticole specifiche o qualsiasi altro tipo di condizioni che garantiscano che non vi sia alcun aumento della resa per il vigneto oggetto di questo tipo di interventi dopo la riconversione varietale, la riallocazione del vigneto, il reimpianto del vigneto o il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.";

(c) il secondo comma diventa il terzo comma ed è sostituito dal seguente:

"Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di cinque anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.";

(2) l'articolo 59 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:

a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c) il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione** e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"***.

_____;

** Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

*** GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)).";

- (b) al paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Tuttavia l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m), può essere aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).";

- (c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'aiuto finanziario dell'Unione per l'innovazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

- a) il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
- b) il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) l'80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- d) il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

Per le imprese o le altre organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell'Unione di cui al primo comma sono dimezzati.

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), può essere

aumentato fino all'80 % dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti connessi all'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi di cui all'articolo 57, lettera b).

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Articolo 4 **Disposizione transitoria**

I prodotti vitivinicoli etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 5 **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 5, si applica a decorrere dal [data specifica – 18 mesi dalla data di entrata in vigore].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.....	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1.2. Settore/settori interessati

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima a titolo della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Al fine di rispondere alle sfide strutturali che si trova ad affrontare il settore vitivinicolo europeo, l'obiettivo della proposta è rafforzare la competitività e la resilienza del settore, preservare l'importanza economica del settore vitivinicolo dell'UE e la sua rilevanza sociale, in particolare contribuendo a mantenere la vitalità di molte zone rurali.

1.3.2. Obiettivi specifici

La proposta mira a fornire strumenti strategici duraturi per aiutare gli Stati membri e il settore vitivinicolo a conseguire gli obiettivi specifici seguenti:

- 1) affrontare la gestione del potenziale produttivo;
- 2) aumentare la resilienza del settore vitivinicolo dell'UE nell'affrontare i cambiamenti climatici e le tensioni legate all'evoluzione dei mercati;
- 3) adattare il settore alle tendenze del mercato e aiutarlo a sfruttare le nuove opportunità del mercato.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

I principali risultati attesi sono:

- il settore vitivinicolo dell'UE continua a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nel mercato vitivinicolo;
- viene ripristinato l'equilibrio tra il potenziale produttivo del vino e le tendenze della domanda sul mercato interno e su quello internazionale;
- gli Stati membri sono in grado di adottare misure per affrontare le sfide e le difficoltà con maggiore flessibilità;
- gli agricoltori e le organizzazioni di produttori beneficiano di un quadro strategico più flessibile per adottare decisioni in linea con le tendenze del mercato;

- il settore vitivinicolo dell'UE migliora la propria capacità di migliorare la sua posizione sui mercati emergenti e nuovi e di diversificare le fonti di reddito;
- il settore vitivinicolo dell'UE è in grado di affrontare meglio le incertezze che influiscono sul mercato, compresi i cambiamenti climatici.

1.3.4. Indicatori di prestazione

La proposta non incide sul quadro di monitoraggio della PAC.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹¹;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

La proposta attuale risponde alle raccomandazioni più urgenti e specifiche approvate dal gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola nel dicembre 2024, modificando il quadro giuridico esistente nella misura necessaria a contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti. Una volta adottata, la proposta consentirà agli Stati membri e al settore vitivinicolo di agire rapidamente, rispondendo alle numerose sfide che si trovano ad affrontare.

Le modifiche proposte potrebbero essere ulteriormente integrate nelle future riforme strategiche, al fine di rispondere ad alcune raccomandazioni supplementari che non sono specifiche per settore o che non possono essere attuate nel contesto attuale.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La natura transfrontaliera e globale delle sfide principali che si trova ad affrontare il settore vitivinicolo dell'UE e l'ampio quadro normativo cui il vino è soggetto nell'UE richiedono una risposta comune a livello dell'UE, che garantisca il funzionamento del mercato unico e la parità di condizioni stabilite dalla PAC.

¹¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/D

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

La proposta non incide sul quadro finanziario pluriennale e non modifica né l'attuale bilancio della PAC né la ripartizione del bilancio tra i due pilastri, né la concezione delle misure nell'ambito dei due pilastri.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Le spese connesse alla PAC rimarranno nell'ambito delle dotazioni dei programmi di sostegno nazionali al settore vitivinicolo. Altre misure possono essere finanziate con fondi nazionali.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti¹²

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☒ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;

¹² Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

--

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non sono previste modifiche per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione in vigore nell'ambito dell'attuale PAC.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non sono previste modifiche all'attuale modello di attuazione della PAC per quanto riguarda i metodi di esecuzione del bilancio, i meccanismi di attuazione dei finanziamenti, le modalità di pagamento e la strategia di controllo.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/D

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non sono previste modifiche rispetto alla situazione attuale.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non sono previste modifiche rispetto alla situazione attuale.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

L'incidenza sul bilancio della proposta non è quantificabile.

In linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola, la proposta comprende misure volte a gestire il potenziale produttivo, a rafforzare la competitività e a esplorare nuove opportunità di mercato del settore.

Alcune misure (elencate al punto 5 "Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta") possono accelerare l'attuazione e, di conseguenza, aumentare la spesa del bilancio vitivinicolo, ma le eventuali spese correlate rimarranno nell'ambito delle dotazioni finanziarie degli Stati membri per il settore vitivinicolo.

La proposta contiene disposizioni che offrono agli Stati membri un certo grado di flessibilità per aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per determinati tipi di interventi e beneficiari, nel quadro dei piani strategici della PAC. Pertanto i gruppi di produttori che gestiscono denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette possono ora beneficiare del tipo di interventi volti a promuovere il turismo vitivinicolo nelle regioni di produzione. La durata massima del sostegno alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi è estesa da tre a cinque anni. Alcuni investimenti effettuati da organizzazioni di produttori riconosciute beneficeranno della stessa aliquota massima di sostegno già prevista per le microimprese e le piccole e medie imprese. Gli Stati membri possono aumentare l'aliquota di sostegno per gli investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi.

L'impatto delle flessibilità introdotte nel quadro strategico non può essere quantificato in questa fase.

– Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss ¹³ .	di paesi EFTA ¹⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ¹⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
3	[08.02.02.03] tipi di interventi di sviluppo rurale in taluni settori nell'ambito dei piani strategici della PAC Piani – Settore vitivinicolo	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

– Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specificata
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
--	--------	--

DG: AGRI			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁶							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG AGRI	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mandatory table

			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027

¹⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: AGRI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027								TOTALE	
	RISULTATI																	
	↓	Tipo ¹⁷	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁸ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		

¹⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁸ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

TOTALE																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio - esclusa rubrica 7		0	0	0	0

TOTALE	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

N/A — Nessuna incidenza finanziaria quantificabile.

- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - (3) ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ entrate destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁹			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetto interessato dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 1, paragrafo 6	Alla Commissione è conferito il potere di definire norme e	- Commissione - Portatori di	Etichettatura dei prodotti vitivinicoli	Soluzione digitale

¹⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

	disposizioni sull'etichettatura elettronica delle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento.	interessi - Grande pubblico		
Articolo 2, paragrafo 3	Come sopra per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.	- Portatori di interessi - Grande pubblico	Etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati	Soluzione digitale

4.2. Dati

Le disposizioni proposte prevedono quanto segue: a) il conferimento alla Commissione del potere di emanare norme che integrano le norme vigenti in materia di etichettatura elettronica per determinate informazioni obbligatorie fornite dagli operatori ai consumatori nel settore vitivinicolo (articolo 1, paragrafo 6). La protezione dei dati personali è già presa in considerazione nel regolamento in vigore e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento; b) l'allineamento delle disposizioni relative all'etichettatura elettronica della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a quelle applicate ai prodotti vitivinicoli (articolo 2, paragrafo 3).

Allineamento con la strategia europea per i dati

In linea con la strategia dell'UE per i dati, il potere delegato per l'etichettatura elettronica dei prodotti vitivinicoli armonizzerà i termini e le norme sull'identificazione delle informazioni in formato elettronico ai consumatori, il che garantirà un approccio comune in tutto il mercato dell'Unione. In ultima analisi, tale approccio consentirà alle etichette di circolare all'interno dell'UE a vantaggio dei cittadini e dei consumatori. Gli elementi specifici relativi all'allineamento alla strategia europea per i dati dovrebbero essere valutati caso per caso ogniqualvolta si ricorra alla delega di potere.

Allineamento con il principio "una tantum"

Non pertinente. Le amministrazioni pubbliche non sono interessate.

Flussi di dati

Non pertinente.

4.3. Soluzioni digitali

Soluzione digitale Conferimento di poteri per quanto riguarda le informazioni di etichettatura obbligatorie presentate in formato elettronico.

Rif. ai requisiti: articolo 1, paragrafo 6

La Commissione può elaborare atti delegati per stabilire un'identificazione comune del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli, che fornisca informazioni obbligatorie ai consumatori, e per adeguare le norme in materia di etichettatura elettronica al futuro progresso tecnologico, ove necessario (ad esempio requisiti più rigorosi in materia di fornitura di informazioni elettroniche tra gli operatori o

dagli operatori ai consumatori). Nuove norme migliorerebbero così l'accessibilità e la comprensibilità delle etichette digitali in tutta l'UE, riducendo i costi per gli operatori e aumentando la chiarezza per i consumatori.

Organismo responsabile: Commissione europea (per il conferimento di poteri); gli operatori economici (per l'attuazione).

Soluzione digitale Disposizione che consente l'etichettatura delle informazioni obbligatorie in formato elettronico.

Rif. ai requisiti: articolo 2, paragrafo 3

Le norme sull'identificazione del mezzo elettronico per i prodotti vitivinicoli aromatizzati sarebbero allineate a quelle del settore vitivinicolo, con un sistema unico per tutti i settori. Principali norme obbligatorie in vigore per i prodotti vitivinicoli che sarebbero integrate: gli operatori possono fornire determinate informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale) sull'etichetta fisica o nel mezzo elettronico identificato sull'imballaggio o su un'etichetta a essa apposta. Il sistema deve evitare qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e non deve fornire informazioni a fini di marketing.

Organismo responsabile: operatori economici.

Attualmente l'iniziativa strategica non prevede l'uso delle tecnologie di IA per la soluzione digitale individuata.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Le disposizioni stabilite dall'iniziativa strategica non riguardano i servizi pubblici digitali.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Articolo 1, paragrafo 6: la Commissione adotta atti delegati quando sarà ritenuto necessario (non entro un termine specifico). Gli Stati membri sono coinvolti.

Articolo 2, punto 3): la disposizione si limita a estendere ai vini aromatizzati le norme in materia di etichettatura elettronica applicate ai prodotti vitivinicoli. Gli Stati membri sono coinvolti. Gli operatori attuano le norme.